



Circolare n. 5 del 12/02/2020

RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER IL 2020

La richiesta scade il 29 Febbraio

*Scade il **29 febbraio 2020** il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso Inail, che le aziende possono richiedere dopo i primi due anni d'attività.*

I datori di lavoro che abbiano realizzato nel corso del 2019 interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare l'istanza alla sede territoriale dell'Inail, con il modulo OT23 (ex OT24), per ottenere il riconoscimento di una riduzione del tasso medio di tariffa secondo lo schema seguente:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

Presupposto per il diritto alla riduzione del premio è che le aziende:

- siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (in generale e non solo con riferimento all'Inail);
- rispettino integralmente le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nell'anno solare precedente.

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100 (il punteggio è indicato sul Modello OT23).

Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o a una sola sezione del modello.

L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato (in fase di compilazione della domanda online è visualizzabile in corrispondenza del relativo intervento).

A pena di inammissibilità, entro il termine del 29 febbraio 2020 la documentazione probante deve essere presentata telematicamente unitamente alla domanda.

La riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Inail opererà sul tasso di premio del 2020 e sarà applicata dalle aziende in sede di regolazione del premio 2020 (autoliquidazione 2021).

L'Inail, entro 120 giorni dalla ricezione del modello OT23, comunicherà alle aziende l'accoglimento o il rifiuto della domanda di riduzione del tasso.

È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Nel caso in cui l'INAIL procedesse alla verifica di quanto dichiarato è indispensabile che la documentazione prodotta dall'azienda evidenzi l'effettuazione dell'intervento migliorativo selezionato nell'anno di riferimento e, in particolare, possieda:

- data;
- firma (in genere del Datore di Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda);
- contenuti, che devono essere congruenti con l'oggetto dell'intervento;
- evidenze documentali dell'attuazione nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

I clienti che intendono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per l'anno 2020 sono invitati a riportare allo studio il Mod. OT23 debitamente compilato e firmato e la relativa documentazione probante entro venerdì 21/02/2020.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Il modello e le istruzioni per la compilazione sono reperibili sul nostro sito nella sezione download "Modulistica INAIL" alla quale si può accedere cliccando sul seguente link:

<http://www.studiocarlucciocirchetta.com/Download.asp?FC=Modulistica%20INAIL&pg=1>